



## **STATUTO DELLA** **ASSOCIAZIONE AMBIENTE VALTELLINA - E.T.S.**

### **PREMESSO**

- che in data 14 novembre 2003 venne costituita l'Associazione Ambiente Valtellina Onlus, con sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, approvazione dello Statuto e registrazione all'Ufficio delle Entrate di Tirano in data 02 dicembre 2003 al N.1229 serie 3;
- che a seguito delle novità legislative succedutesi nel corso del tempo e, da ultimo, delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si è reso necessario procedere alla modifica dello statuto vigente;
- che in data 28 maggio 2021 l'Assemblea dei Soci ha approvato un nuovo statuto;
- che a seguito dell'iscrizione al RUNTS effettuata in data 23 marzo 2026, con lettera a firma del responsabile del RUNTS della Provincia di Sondrio, Pasini Emanuele, è stata formulata la richiesta di un ulteriore adeguamento dello statuto alla normativa vigente;

tutto ciò premesso, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, riunitasi il giorno 11 aprile 2026, ha approvato il seguente

### **S T A T U T O**

#### **Art. 1 - Costituzione**

1. E' costituita con sede in Tirano, l'Associazione denominata AMBIENTE VALTELLINA ETS. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'eventuale trasferimento della sede legale, qualora all'interno dello stesso Comune, può essere deliberato dalla assemblea e non comporta modifica statutaria.

2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale;

3. L'Associazione in particolare pone tra le proprie finalità la conservazione, la manutenzione, la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e boschivo della Valtellina;

4. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5. L'associazione ha durata illimitata.

## Art.2 - Attività

1.L'associazione per svolgere le attività d'interesse generale del precedente articolo opera per:

- la tutela dell'ambiente naturale;
- la tutela, conservazione, manutenzione difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche, agricole ed idriche;
- lo sviluppo sostenibile ecologico economico e sociale dell'ambiente montano valtellinese, delle sue risorse naturali quali il legno e l'acqua, energie rinnovabili strategiche per realizzare la green economy;
- il recupero di aree abbandonate, incolte o inselvatichite quali ad esempio la fascia del sottobosco ceduo, le selve castanili, i boschi di resinose di media e alta quota.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra l'Associazione:

- svolge opera di divulgazione sulle tematiche ambientali e di valorizzazione del territorio con attività di comunicazione rivolta al grande pubblico o singoli settori della comunità locale mediante riunioni, convegni, viaggi studio, ricerche, dimostrazioni pratiche e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa o diretti ritenuti di volta in volta più opportuni;
- progetta studi volti alla coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- organizza interventi di miglioramento e utilizzazione su lotti boschivi di proprietà pubblica e privata nel rispetto della biodiversità e sostenibilità ambientale;
- promuove progetta e organizza lo sviluppo della filiera bosco-legna-energia, dell'alpicoltura, dei suoi prodotti anche a fini energetici, il miglioramento e la valorizzazione del territorio valtellinese;
- collabora con Enti Pubblici locali e con realtà operative ed economiche nel settore ambientale;
- organizza la formazione professionale in ambito ambientale, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.

2.L'Associazione, come già previsto nel precedente statuto, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è l'Assemblea.

## Art.3 - Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, visto anche quanto statuito dal successivo art. 14.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;

- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

#### Art.4 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art.5 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
  - l'assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il presidente ed il vice-presidente;
  - l'organo di controllo.

#### Art.6 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 4 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o tramite fax o e-mail.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
5. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega.
6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 3 deleghe. La rappresentanza non può essere conferita a membri del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo, né a dipendenti della associazione.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.
8. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  - a) elegge il presidente;
  - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - d) approva il bilancio;

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  - i) delibera in merito alle attività diverse.
9. L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### Art.7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 12 membri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - eleggere il vice-presidente;
  - nominare il segretario;
  - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
  - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
  - determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
  - determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
  - richiedere contributi per iniziative inerenti all'oggetto sociale;
  - stabilire preventivamente i limiti massimi e le condizioni per rimborsare ai volontari di cui all'art. 19 le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

7. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
8. Non può essere nominato nel Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### Art.8 - Presidente e vice-presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

#### Art.9 - Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### Art.10 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

7. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

8. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

9. Le prestazioni dell'organo di controllo sono svolte gratuitamente, fatta eccezione nel caso in cui i suoi componenti siano scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

#### Art.11 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Sondrio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### Art.12 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Art.13 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - introiti derivanti da convenzioni;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

#### Art.14 - Quota associativa

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art.15 - Bilancio o rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

#### Art.16 - Divieto di distribuzione utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

#### Art.17 - Impiego del patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art.18 - Devoluzione del patrimonio

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Decreto Legislativo

117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### Art.19 - Volontari

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nei termini di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117 del 2017. In tal caso l'associazione provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 20 - Denominazione dell'associazione

1. Con l'iscrizione nel R.U.N.T.S., l'Associazione avrà diritto all'integrazione automatico dell'acronimo E.T.S. nella sua denominazione sociale.

#### Art. 21- Modifiche allo statuto e scioglimento

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

#### Art. 22 - Cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie

1. Come prescritto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 17/12/2018 sono abrogate tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, ancorché questa abrogazione abbia efficacia soltanto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

#### Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Villa di Tirano, 11 aprile 2026

Il Presidente  
Fulvio SANTAROSSA

